



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

Decreto recante l'adeguamento dell'intensità di aiuto ai nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato, con riferimento al DM 2/2/23 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, “Aiuti concessi dagli Stati”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GUUE 2022/C 485/01);

VISTO il D.I. 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e in particolare, l'articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione”*;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *milestone e target* previsti nella Componente e nell’Investimento del PNRR;

VISTO l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*, che assegna al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la somma di € 500.000.000,00 (euro cinquecento milioni/00) per



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 1 *“Economia circolare e agricoltura sostenibile”*, Investimento 2.3 *“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”*;

CONSIDERATO che per l'Investimento 2.3 *“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”* della componente M2C1 del PNRR, la dotazione finanziaria ammonta a 500 milioni di euro, dei quali 100 milioni di euro da erogare al fine di migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva e 400 milioni di euro da destinare all'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione;

VISTO il decreto ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 *“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”*, e in particolare l'articolo 5 (*dotazione finanziaria*) e l'articolo 12 (*provvedimenti successivi*);

VISTO il decreto del Ministro n. 53263 del 2 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023 al n. 318, con il quale è stato disposto il riparto in favore delle Regioni e Province autonome della complessiva somma di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura *“ammodernamento dei frantoi oleari”*.

CONSIDERATO che quali Soggetti attuatori sono state individuate le Regioni e Province autonome alle quali è affidata la gestione della fase istruttoria successiva agli adempimenti previsti dai citati DD.MM. n. 149582/2022 e n. 53263/2023;

VISTA la decisione SA.103933 (2022/N), adottata dalla Commissione europea il 10 ottobre 2022 con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza Stato Regioni nel sancire l'intesa sul DM 53263/23 ha chiesto al Masaf di verificare, tra l'altro, la possibilità di adeguare l'intensità di aiuto per i beneficiari in applicazione dei nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

RITENUTO opportuno procedere all'adeguamento dell'intensità di aiuto per i beneficiari in applicazione dei nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GUUE 2022/C 485/01) e conseguentemente apportare le necessarie modifiche al D.M. 2 febbraio 2023, n. 53263, allineando anche il cronoprogramma da osservare in relazione alle tempistiche del PNRR;



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

TENUTO CONTO della decisione SA.106982 (2023/N) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023, notificata in data 31 luglio 2023, con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la nota n. 408523 del 3 agosto 2023, con la quale è stata data informativa alla Conferenza Stato Regioni del nuovo cronoprogramma condiviso con le Regioni e Province autonome durante la riunione del 31 luglio 2023 e della decisione SA.106982 (2023/N) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 che autorizza il nuovo regime di aiuti;

a termine delle vigenti disposizioni di legge,

D E C R E T A

**Articolo 1
(Finalità)**

1. Per quanto in premessa specificato, il presente decreto modifica il D.M. 2 febbraio 2023, n. 53263 adeguando il regime di aiuti ai nuovi *Orientamenti* dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GUUE 2022/C 485/01).

**Articolo 2
(Modifiche)**

1. All'articolo 1, comma 2 del D.M. 2 febbraio 2023, n. 53263, il secondo alinea è modificato come segue:
 - gli elementi che garantiscono la compatibilità degli interventi, relativi ai 100 milioni di euro destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari, con la disciplina europea degli aiuti di Stato, in conformità alla categoria di aiuto 1.1.1.3 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o della commercializzazione di prodotti agricoli- degli *Orientamenti*.
2. All'articolo 2 del D.M. n. 53263 del 2 febbraio 2023, il comma 1, lett. b), è modificato come segue:

b) Orientamenti: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
3. All'articolo 3 del D.M. n. 53263 del 2 febbraio 2023, i commi 2, 3, 4 e 5 sono modificati come



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

segue:

Comma 2 - I beneficiari di cui al comma 1 sono imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli di cui al punto 33 (47) degli *Orientamenti*;

Gli aiuti di cui all'articolo 7 in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformità alle disposizioni pertinenti dei punti da (47) a (55) degli *Orientamenti*. In conformità a quanto indicato ai punti da (50) a (51) degli *Orientamenti*, ai fini dell'effetto incentivante:

- all'atto della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario non deve aver già dato inizio ai lavori;
- la domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine lavori, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

Comma 3 - Le grandi imprese, in conformità ai punti (52) e (53) degli *Orientamenti*, devono descrivere nella domanda di aiuto lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

Comma 4 - Per gli investimenti realizzati dalle grandi imprese, in conformità ai punti da (98) a (100) degli *Orientamenti*, è previsto che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base del cosiddetto approccio del "sovraccosto netto" e che tale importo non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Comma 5 - Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

- a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito al punto (25) degli *Orientamenti*;
- b) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito al punto (33)63 degli *Orientamenti*;

4. All'articolo 4 del D.M. 2 febbraio 2023, n. 53263, il comma 2 è modificato come segue:

Comma 2 - L'aliquota di contributo applicabile, che sarà definita dalle Regioni e Province autonome, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti di cui ai punti (175) e seguenti



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

degli *Orientamenti*, non deve superare il 65% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80% per gli investimenti da parte dei giovani agricoltori. In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

5. All'articolo 5 del D.M. 2 febbraio 2023, n. 53263 il comma 2 è modificato come segue:

Comma 2 - Sono considerate ammissibili le spese indicate dettagliatamente al comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 149582/2022, relative al punto (173), lettere a), b), c) e d) degli *Orientamenti*.

Ai sensi del punto 174 degli *Orientamenti*, non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

ai costi, diversi da quelli di cui al punto (173), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; (b) il capitale circolante; (c) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata; (d) i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore. Gli investimenti ai quali sono rivolti gli aiuti rispetteranno i divieti e le restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/20131, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento, ai sensi del punto (143) degli *Orientamenti*. Gli aiuti non sono concessi a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere, come previsto al punto (170) degli orientamenti.

6. All'articolo 7 del D.M. 2 febbraio 2023, n. 53263 il comma 2 è modificato come segue:

Comma 2 - Il regime di aiuti è in vigore dal 31 luglio 2023, data di notifica della decisione di approvazione da parte della Commissione europea, n. SA.106982 (2023/N) che lo ha ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

7. All'articolo 8 del D.M. 2 febbraio 2023, n. 53263, il comma 1 è modificato come segue:

Comma 1 - Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it). Le Regioni e Province autonome, in qualità di Soggetti attuatori, pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali le seguenti informazioni previste al punto (112) degli *Orientamenti*: (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso; (b) il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari (37), la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

che non superano i seguenti importi: i) 10.000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; ii) 100.000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni, come previsto al punto (114) degli Orientamenti.

8. Il cronoprogramma riportato nella Sezione II dell'Allegato I al DM 2 febbraio 2023 è modificato come segue:

- Entro il 31 ottobre 2023 – Pubblicazione dei bandi regionali;
- Entro il 15 gennaio 2024 – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;
- Entro il 30 aprile 2024 - Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa;
- Entro il 10 maggio 2024 – Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell'esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l'indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione I;
- Entro il 20 maggio 2024 – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione I;
- Entro il 31 gennaio 2026 - Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;
- Entro il 31 maggio 2026 - Erogazione del contributo a saldo in favore di tutti i beneficiari.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO
On. Francesco Lollobrigida

*Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD*